



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

45/2012
GIUGNO/10/2012 (*)
28 Giugno 2012

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE, CON LA
RISOLUZIONE N. 42/E DEL 27 APRILE
2012, FORNISCE PRECISAZIONI IN
RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE EFFETTUATE DA
UN SOGGETTO NON REGOLARMENTE
ISCRITTO ALL'ARCHIVIO VIES.
L'OPERAZIONE È RILEVANTE, AI FINI
DELL'IVA, NEL PAESE DEL FORNITORE E
NON RISULTA APPLICABILE IL REGIME
DEL REVERSE CHARGE.**

La risoluzione in esame nasce da un'istanza d'interpello avanzata da una ditta italiana che nel 2010 aveva siglato un accordo con una ditta tedesca per la fornitura dei pannelli fotovoltaici, perfezionando l'operazione nel mese di aprile 2011, senza però essere iscritta al Vies.

Come noto, **l'art. 27 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie, la necessità di essere iscritti in un apposito archivio informativo VIES (VAT Information Exchange System).**

Chi esercita attività d'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituisce una stabile organizzazione, per poter essere inclusi nell'Archivio VIES, deve manifestare, al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività, la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie indicando l'ammontare delle operazioni presunte, oppure deve presentare apposita istanza di inserimento nell'archivio informatico VIES (cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29/12/2010 n° 188376).

I soggetti già in attività, alla data di entrata in vigore del D.L. sopra citato (id: 31/05/2010), sono stati iscritti automaticamente nel VIES, a condizione di:

- **aver già effettuato operazioni intracomunitarie assolvendo ai relativi adempimenti fiscali;**
- **aver presentato almeno un Intrastat nel 2009-2010;**
- **aver adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per l'anno 2009.**

Per le altre tipologie di soggetti, entro i 30 giorni successivi alla data dell'attribuzione della partita IVA (nel caso in cui la manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie sia contenuta nella dichiarazione di inizio attività) o alla data di ricezione dell'istanza, gli uffici territorialmente competenti per le attività di controllo ai fini dell'IVA

effettuano l'analisi propedeutica all'inserimento della posizione nell'Archivio **VIES**.

Qualora dall'analisi preliminare della posizione emergano elementi di rischio di finalità evasive o di frode, il motivato provvedimento di diniego emesso dall'ufficio vale a precludere l'inserimento nell'Archivio **VIES**.

Ove non intervenga il diniego, il soggetto viene automaticamente incluso nell'Archivio il trentunesimo giorno successivo a quello della attribuzione della partita IVA o della ricezione dell'istanza.

Per **constatare l'avvenuta inclusione della propria posizione nell'Archivio VIES** basta verificare, nei sistemi di **interrogazione telematica delle partite IVA** comunitarie presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, **la validità del numero di identificazione IVA attribuito**.

Ciò premesso, con la **risoluzione n. 42/E del 27 aprile 2012**, l'Agenzia delle Entrate precisa che **senza iscrizione al Vies, l'acquisto effettuato da una società italiana presso un'azienda con sede in un altro Stato Ue, non si considera una transazione intracomunitaria esente da IVA. Conseguentemente l'operazione è rilevante ai fini IVA nel Paese del fornitore e non si può applicare il regime del reverse charge**.

Di diverso avviso era invece l'azienda istante dell'interpello, che riteneva la disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 78 del 2010 non applicabile alla operazione compiuta in quanto relativa ad una vendita il cui accordo con il fornitore comunitario era stato siglato in data antecedente all'entrata in vigore della predetta disciplina.

L'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione in esame, ha evidenziato che **l'interpretazione fornita dall'istante con il proprio interpello, non era corretta**, in quanto **l'operazione di acquisto intracomunitario**, a norma dell'art. 39 del D.L. n. 331 del 1993, **si considera effettuata all'atto**

della consegna del bene nel territorio dello Stato. Tuttavia, **se anteriormente viene emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato o fatturato, alla data di ricevimento del pagamento o della fattura.**

Nel caso oggetto d'interpello, l'ordine si era perfezionato ad aprile 2011 con emissione di fatture datate rispettivamente aprile e maggio 2011. Date successive sia all'entrata in vigore dell'art. 27 del D.L. n. 78 del 2010 (31 maggio del medesimo anno), sia dei relativi provvedimenti direttoriali di attuazione n. 188376 e n. 188381, emanati il 29 dicembre 2010.

Dopo aver chiarito questo dubbio, l'Agenzia delle Entrate prosegue nella disamina del caso analizzando il regime giuridico delle operazioni intracomunitarie poste in essere senza la regolare iscrizione al Vies.

In particolare, **chiarisce che già con la circolare n. 39/E del 1° agosto 2011 erano state fornite indicazioni su come andava configurata un'operazione, in mancanza della regolare iscrizione al Vies (anche per esclusione o revoca).**

In particolare, all'interno del documento di prassi era spiegato che l'operatore comunitario che acquistava da un'azienda italiana *extra* Vies, non essendo in grado di verificare la soggettività Iva del cedente, non poteva considerare quella cessione di tipo intracomunitario, per cui l'operazione andava sottoposta a Iva in Italia.

In conclusione, al caso oggetto dell'interpello, non era applicabile il meccanismo dell'inversione contabile.

Ne consegue che, sotto il profilo procedurale, **l'acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES, ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti,**

non essendo applicabile il meccanismo dell'inversione contabile (cfr. art. 47 del D.L. n. 331 del 1993); tale comportamento, infatti, determina una illegittima detrazione dell'IVA con applicazione della sanzione di cui all'art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 471 del 1997.

Peraltro, si precisa che, in sede di cooperazione amministrativa e a seguito di precisa richiesta in tal senso da parte dello Stato membro del fornitore, l'Agenzia delle Entrate provvederà a segnalare tale operazione come irregolare e l'Amministrazione dell'altro Stato membro potrà, eventualmente, decidere di recuperare l'IVA non assolta per effetto della errata qualificazione dell'operazione come intracomunitaria.

Da ultimo, una buona notizia per l'azienda istante.

L'Agenzia ha precisato che in virtù del principio di buona fede del contribuente, ***le operazioni intracomunitarie realizzate senza iscrizione al Vies in data antecedente al 1° agosto 2011***, quando cioè è stata pubblicata la circolare n. 39/E, ***non comportano l'applicazione delle sanzioni*** previste per la realizzazione di operazioni intracomunitarie senza averne ricevuto la relativa autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC